

ITALIA "ZONA PROTETTA"

Spostamenti lavoratori dipendenti	Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia
Spostamento lavoratori autonomi	Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia
Spostamento delle merci	Considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci
Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza	Possibile in ogni caso
Soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus	Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora
Forme di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico	Vietate
Attività di ristorazione e bar	Obbligo orario di apertura dalle 6.00 alle 18.00, con dovere, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione
Attività commerciali	Consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro
Medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati	Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse
Attività di Palestre Centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza)	Sospese
Congressi, riunioni, meeting e eventi sociali, nonché attività convegnistiche e congressuali	Sospesi

Attività di Pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati	Sospese per effetto del divieto di assembramento in luogo aperto a pubblico. I pub potranno erogare servizio bar negli orari e con le modalità di cui sopra
Apertura dei musei, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura	Sospesa
Servizi educativi per l'infanzia e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, ecc.	Sono sospesi fino al 3 aprile 2020 con possibile erogazione di lezioni e formazione in modalità telematica a distanza
Modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti	Consentita
Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Sport	Sospesi con alcune eccezioni previste all'art.1 c.3 del DPCM 9 marzo 2020. Sport e attività motorie sono consentite unicamente all'aperto (data la chiusura di palestre e piscine) a condizione che si mantenga la distanza interpersonale di un metro
Impianti comprensori sciistici	Chiusi
Apertura luoghi di culto	Condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sospensione di cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Come recepito dalla CEI, sono sospese fino al 3 aprile le celebrazioni di messe ed esequie
Farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari	La chiusura non è disposta, ma il gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione
Periodi di congedo ordinario e di ferie	Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) in tema di lavoro agile